



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p5)
- ▶ **settore tabacchi** (p7)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Come ogni anno è stata pubblicata la "nomenclatura combinata" (NC) delle merci che fornisce la tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

L'aggiornamento si è reso necessario per adempiere gli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato (SA), conformemente alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019, oltre che per recepire le altre modifiche relative prodotti del tabacco di nuova generazione e le riduzioni daziarie relative ai prodotti delle tecnologie dell'informazione. Sono state poi introdotte nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («olio di rosa non deterpenato» del capitolo 33, «pannelli di fibre di legno e legno compensato» del capitolo 44, taluni «tubi di acciaio» del capitolo 73, «pannelli compositi di alluminio» del capitolo 76 della NC).

È stata ancora modificata la classificazione di alcune sostanze nell'elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche e l'elenco dei prodotti farmaceutici intermedi; per monitorare l'impatto sul clima degli scambi di gas fluorurati a effetto serra sono stati inseriti, infine, codici TARIC aggiuntivi e creata una nuova unità supplementare pertinente.

La nuova TARIC entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Sarà pertanto, opportuno procedere ad una verifica delle NC già attribuite ai propri prodotti per verificarne l'attualità.

Avviso agli operatori economici - 2021/c 421/07 in gu c 421 del 18.10.2021 – nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Le *sospensioni* previste dell'articolo 31 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono un istituto che consente la rinuncia totale o parziale del dazio doganale normale applicabile alle merci importate per consentire alle imprese unionali di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti senza dover pagare i normali dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Il fine è quello di stimolare l'attività economica delle industrie dell'Unione, migliorandone la capacità competitiva, creando occupazione, ammodernando le strutture.

L'elenco viene periodicamente modificato (2 volte ogni anno) per prendere in considerazione le nuove richieste presentate dagli Stati membri.

Le domande di sospensioni e contingenti tariffari devono essere presentate dagli operatori a un ufficio centrale in ciascuno degli Stati membri o in Turchia; questi, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste, comunicano alla Commissione le proposte di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi.

Con la comunicazione in trattazione la Commissione ha rappresentato di aver ricevuto le richieste che possono essere consultate dagli operatori all'indirizzo http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it.

Entro il 15 dicembre 2021 gli operatori possono far pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, eventuali obiezioni nei confronti delle nuove richieste.



Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione del 4 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio, ulteriormente prorogata con modifiche fino al 30 giugno 2024.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è stato istituito un meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciai.

Per garantire la trasparenza per gli operatori economici, è stato deciso che ogni regolamento che istituisce misure antidumping e/o antisovvenzioni per i prodotti siderurgici soggetti anche alla misura di salvaguardia includerà, in futuro, disposizioni specifiche che ne impediranno l'applicazione simultanea con il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia.

Con il regolamento in esame per il fine sopra specificato è stato modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 per includere il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 (prodotti originari dalla Turchia) e le aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto sia dovuto un dazio di salvaguardia.



Informativa del Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) DGPREV I.5.h.c del 27.09.2021 - Rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP

Con informativa del Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), è stato reso noto che dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti:

- REACH (Reg. CE n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e
- CLP (Reg. CE n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)

sono state rafforzate in frontiera e si svolgono in cooperazione con le autorità di controllo delle Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali.

Su richiesta dell'Autorità di controllo regionale/PA, il dispositivo di collaborazione coinvolgerà le Direzioni territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Regioni per ottimizzare i controlli da parte degli ispettori REACH e ad assicurare, in occasione dei controlli doganali, un'adeguata attività di sorveglianza dei prodotti chimici a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente.

Le attività di controllo sono rivolte, in particolare:

- agli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e
- di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza.

Per quanto attiene alla restrizione, nei casi selezionati "Visita Merce (VM)" dal Circuito di controllo doganale le attività di controllo riguarderanno i seguenti **prodotti**:

- Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
- Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
- Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
- Calzature in pelle/cuoio (cromo)
- Cemento (cromo)
- Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
- Pneumatici rigenerati (IPA)
- Leghe per brasature (cadmio)
- Prodotti con materiale plastico in PVC - manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso - (ftalati).

Per quanto riguarda, le informazioni di **etichettatura e d'imballaggio** previste dal Regolamento CLP, le attività di controllo rafforzato riguardano i seguenti **prodotti**:

- Vernici e vernici spray
- Diluenti per vernici
- Detergenti (detersivi)
- Disgorganti
- Colle e adesivi
- Bianchetti
- Prodotti per l'automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).



Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia

Con la decisione in esame l'Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al *gasolio per riscaldamento e all'elettricità* forniti nel comune di Campione d'Italia nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti della direttiva 2003/96/CE.

La decisione è stata motivata dalla posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche che comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d'Italia sia dalla Svizzera che dall'Italia. Si è, inoltre, tenuto conto dell'ingresso il 1° gennaio 2020 di Campione d'Italia nel territorio doganale dell'Unione che ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese e della grave crisi economica, aggravata dalla pandemia di COVID-19.

L'autorizzazione è applicabile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 ed è soggetta a revoca qualora venga adottato un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici per il quale l'autorizzazione dovesse risultare incompatibile.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 37 del 18 ottobre 2021 - Oli lubrificanti variazione del contributo ex art. 236, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° novembre 2021

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato i soggetti obbligati al pagamento del contributo dovuto sugli oli lubrificanti ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU) che è stato ratificato il nuovo valore del contributo **nella misura di 110,00 € per tonnellata con decorrenza dal 1° novembre 2021.**

Tale contributo è dovuto in relazione all'immissione in consumo nel territorio nazionale *dell'olio lubrificante, preparazioni lubrificanti e altri prodotti destinati alla lubrificazione* tal quali o contenuti in beni, in aggiunta all'imposta di consumo prevista per gli stessi (pari a 787,81 €/T).

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 384462 del 14/10/2021 - Dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica, esercizio finanziario 2021 - Ambiti territoriali e profili autorizzativi. Testo Unico Accise - art. 26, comma 13 e art. 53 comma 8

Come già evidenziato nella Tax news - dogane e accise - di agosto 2021, la determinazione direttoriale n. 264785 del 23.07.2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva adeguato le vigenti modalità di gestione dell'accisa dovuta dai soggetti che forniscono il gas naturale e l'energia elettrica ai consumatori finali in ordine alle funzioni di accertamento, contabilizzazione e recupero dell'accisa stabilendo un criterio di competenza degli Uffici delle dogane in ragione degli «ambiti territoriali» nei quali viene effettuata la fornitura del prodotto.

Le novità conseguenti all'introduzione dei sopraccitati ambiti interessano ora la fase di invio telematico e firma digitale con l'introduzione di nuovi profili (di "sottoscrittore" per le dichiarazioni di Energia Elettrica e Gas naturale) e relativo iter autorizzativo che può prevedere la presentazione di specifico atto di delega presso gli Uffici territoriali.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dai nuovi profili avranno validità in ambiente addestramento a partire dal 1° novembre 2021 e assumeranno validità anche in quello reale a partire dal 1° gennaio 2022.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 29/10/2021 - Comunicazioni mensili Energia elettrica e Gas Naturale - Pubblicati tracciati record aggiornati nella sezione relativa ai Web Service

Con l'avviso in esame pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dei tracciati informatici aggiornati da utilizzare per la trasmissione delle comunicazioni mensili dell'energia elettrica e gas naturale in modalità "web service".

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 25/10/2021 - Servizi e-DAS: aggiornamento controlli emissione e-DAS

Con l'avviso in esame pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato comunicato che dall' 8 novembre 2021 per l'emissione degli e-DAS sarà attivo un controllo bloccante sul CPA (*codice prodotto accise*) per Speditore e Destinatario e le segnalazioni sul Codice prodotto completo per Speditore e Destinatario.

Per evitare che si determinino blocchi nell'emissione degli e-DAS, i soggetti interessati alla movimentazione di prodotti energetici dovranno far aggiornare la propria licenza fiscale entro l'**8 novembre 2021.**



Imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 403922 del 29/10/2021 - Adozione delle procedure informatizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della determinazione direttoriale del 18 marzo 2021 in materia di commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione - a decorrere dal 1° novembre 2021

Con la determinazione direttoriale in esame è stato previsto che i soggetti autorizzati alla commercializzazione dei **prodotti liquidi da inalazione** sono tenuti ad adottare dal 1° novembre 2021, entro sessanta giorni, nuove procedure informatizzate per la trasmissione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei prospetti riepilogativi relativi alle immissioni in consumo e all'imposta di consumo dovuta, previsti dalla determinazione direttoriale del 18 marzo 2021 n. 83685.

Imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 403919 del 29/10/2021 - Adozione delle procedure informatizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 9 determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266. Prodotti accessori ai prodotti da fumo di cui all'articolo 62 quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni - a decorrere dal 1° novembre 2021

Con la determinazione direttoriale in esame è stato previsto che i soggetti autorizzati alla commercializzazione dei **prodotti accessori ai tabacchi da fumo**, sono tenuti ad adottare dal 1° novembre 2021, entro sessanta giorni, nuove procedure informatizzate per la trasmissione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dei prospetti riepilogativi relativi alle immissioni in consumo e all'imposta di consumo dovuta previsti dalla determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 2 novembre 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.